

# sommario

## **Legenda**

### **Nota informativa**

- 1) **Informazioni relative alla Società**
- 2) **Informazioni relative al contratto**
  - 2.1 Caratteristiche generali di IdeaValore
  - 2.2 Informazioni relative all'assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico (Assicurazione di Capitale)
  - 2.3 Informazioni relative all'assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata rivalutabile a premio unico (Assicurazione di Rendita)
- 3) **Informazioni di carattere generale**
  - 3.1 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta
  - 3.2 Regime fiscale delle prestazioni
  - 3.3 Impignorabilità ed inalienabilità delle prestazioni
  - 3.4 Diritti del Beneficiario
  - 3.5 Reclami
  - 3.6 Legislazione applicabile
- 4) **Informazioni in corso di contratto**
  - 4.1 Informazioni relative alla Società
  - 4.2 Informazioni relative al contratto
- 5) **Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

### **Condizioni contrattuali**

- 1) **Assicurazione di Capitale**
- 2) **Assicurazione di Rendita**
  - 2.1 Assicurazione di rendita vitalizia differita
  - 2.2 Assicurazione di rendita vitalizia immediata

### **Regolamento del “Fondo ZED 2000”**

# legenda

<b>Società</b>	la Compagnia di Assicurazione Zurich Life Insurance Italia S.p.A..
<b>Contraente</b>	chi stipula il contratto con la Società.
<b>Assicurato</b>	la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
<b>Beneficiari</b>	coloro ai quali spettano le somme assicurate.
<b>Premio</b>	l'importo dovuto dal Contraente alla Società a fronte del contratto.
<b>Riserva matematica</b>	l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali futuri.
<b>Polizza</b>	il documento sul quale sono riportate tutte le condizioni del contratto di assicurazione.
<b>Durata dell'assicurazione</b>	l'intera vita dell'Assicurato.
<b>Durata del differimento</b>	nell'assicurazione di rendita l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data di decorrenza della rendita.
<b>Rivalutazione</b>	l'incremento che viene riconosciuto annualmente al capitale o alla rendita assicurata in relazione al rendimento conseguito dal "Fondo ZED 2000".
<b>"Fondo ZED 2000"</b>	le attività finanziarie separate dagli altri investimenti della Società in cui vengono investite le riserve matematiche.
<b>Regolamento del "Fondo ZED 2000"</b>	l'insieme di norme che disciplinano i criteri di valutazione delle attività finanziarie, nonché il metodo di determinazione del rendimento.
<b>Opzione al termine</b>	nell'assicurazione di capitale la possibilità da parte del Contraente di richiedere, in alternativa alla liquidazione del valore di riscatto, una diversa modalità di prestazione.
<b>Riscatto del contratto</b>	la risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.



**ZURICH**

# nota informativa

La presente Nota Informativa vuol contribuire a far conoscere le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione sulla vita denominato IdeaValore.

## 1) Informazioni relative alla Società

### Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. (d'ora innanzi la Società).  
Sede legale a Milano - Italia -  
Piazza Carlo Erba n. 6  
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami I e V di cui alla Tab. A dell'Allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 con D.M. del 19 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994).

## 2) Informazioni relative al contratto

### 2.1 Caratteristiche generali di IdeaValore

Idea Valore è un contratto di assicurazione che permette di ottenere, in base alla scelta effettuata dal Contraente alla stipula del contratto, un capitale rivalutato ('Assicurazione di Capitale') o una rendita vitalizia differita o immediata rivalutabile annualmente ('Assicurazione di Rendita').

### 2.2 Informazioni relative all'assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico (Assicurazione di Capitale)

#### *Prestazioni del contratto ed opzioni*

Il capitale assicurato, maggiorato delle rivalutazioni intervenute durante il corso del contratto ed eventualmente ridotto delle commissioni di amministrazione ('caricamento') secondo le modalità successivamente illustrate, è pagabile immediatamente in caso di morte dell'Assicurato.

Al capitale viene comunque garantito un rendimento minimo del 2,5% annuo.

Il Contraente può comunque richiedere in alternativa la liquidazione di un capitale durante la vita dell'Assicurato; in tal caso l'importo riconosciuto è il valore di riscatto calcolato come descritto al successivo punto "riscatto".

È data inoltre facoltà al Contraente, ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, di convertire detto valore di riscatto, in una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, anch'esse rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- c) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del Sopravvivente designato.

L'età dell'Assicurato alla data di conversione in rendita deve essere compresa tra 40 e 85 anni.

Le condizioni di rivalutazione, i coefficienti di conversione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione vengono comunicati dalla Società a richiesta del Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione.

#### *Durata del contratto*

Essendo un contratto a vita intera e, dunque, senza scadenza contrattuale, per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative ed è quindi pari, a partire dalla data di decorrenza del contratto, all'intera vita dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere compresa tra 18 e 90 anni.

#### *Modalità di versamento del premio*

Il Contraente può stipulare il contratto di assicurazione corrispondendo un premio minimo unico di 2.500,00 Euro.

Il premio unico viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

In caso di non accettazione della proposta da parte della Società il premio verrà riaccreditato al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta

di conto corrente dell'addebito originario.

### *Informazioni sui premi*

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente in un'unica soluzione, per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza, ed è pari al capitale iniziale.

### *Commissioni di amministrazione ('caricamento')*

#### *Ammontare del caricamento*

Le commissioni di amministrazione ('caricamento') ammontano ad una percentuale del premio unico versato, calcolata in base agli scaglioni progressivi di cui alla seguente tabella:

Scaglioni di premio (Euro)	Caricamento applicato allo scaglione di premio
fino a 12.500,00	3,5%
da 12.500,01 a 50.000,00	2,5%
da 50.000,01 a 150.000,00	1,5%
da 150.000,01 a 250.000,00	1%
Oltre 250.000,00	0%

Il caricamento viene ridotto del 50% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente, anche in quiescenza, un amministratore od un sindaco del Gruppo Deutsche Bank S.p.A., del Gruppo Finanza e Futuro Banca S.p.A. e delle altre Banche Distributrici, oppure un loro parente fino al 4° grado od un affine fino al 2° grado.

La percentuale di caricamento applicata è indicata sulla proposta.

### *Applicazione del caricamento*

Il caricamento viene sottratto dal capitale assicurato rivalutato, allo scadere dei cinque anni di durata contrattuale, in cinque rate uguali.

Qualora il decesso avvenga nei primi cinque anni di durata contrattuale, al capitale assicurato vengono sottratte le rate di caricamento non ancora applicate al contratto.

### *Restituzione del caricamento*

L'intero caricamento applicato al contratto viene restituito al Contraente, a titolo di maggiorazione "una tantum" del capitale assicurato, in occasione del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto, qualora il contratto sia ancora in vigore a tale data.

### *Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili*

A fronte degli impegni assunti, la Società ha istituito una gestione speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata "Fondo ZED 2000", disciplinata da un apposito Regolamento.

La gestione speciale "Fondo ZED 2000" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione contabile iscritta all'Albo, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati finanziari conseguiti.

Il rendimento annuo del "Fondo ZED 2000" viene rilevato mensilmente, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, ed attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del periodo di osservazione.

Il rendimento da riconoscere ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza al capitale assicurato si ottiene sottraendo dal rendimento del "Fondo ZED 2000" 1,1 punti percentuali di rendimento.

Fermo il principio che Zurich Life Insurance Italia, attraverso la gestione speciale di cui si è detto, si propone di conseguire il rendimento massimo compatibile con una oculata e prudente gestione delle attività finanziarie via via accumulate sulla polizza (riserve matematiche), al Contraente viene comunque garantito un rendimento minimo del 2,5% annuo.

Le prestazioni così rivalutate di anno in anno restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

In caso di liquidazione a seguito di morte dell'Assicurato o di richiesta di riscatto, il capitale viene ulteriormente rivalutato, al momento della liquidazione, per l'ulteriore periodo di competenza intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, o della corresponsione del premio se non è ancora avvenuta la prima rivalutazione, e, rispettivamente, la data del decesso o la data di

richiesta del riscatto. La misura annua di rivalutazione da applicare è quella ottenuta utilizzando il rendimento annuo ultimo disponibile.

#### *Modalità di scioglimento del contratto e di differimento della data di scadenza*

##### *Riscatto*

Il Contraente può, fin dal primo anno, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è contrattualmente garantito ed è pari ad una percentuale del capitale assicurato rivalutato, pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.

Il Contraente può richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita

modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa.

Alla richiesta di riscatto deve essere allegata la documentazione descritta nell'art. 14 delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società').

La Società provvederà alla liquidazione del valore di riscatto nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dalla consegna della documentazione suddetta.

##### *Pagamenti e Prescrizione*

Per tutti i pagamenti della Società deve essere preventivamente consegnata la documentazione elencata nell'art. 14 delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società').

La Società effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla consegna della documentazione suddetta.

I pagamenti a fronte di scadenza della rata di rendita di opzione, verranno eseguiti comunque non oltre i 20 giorni dalla scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **2.3 Informazioni relative all'assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata rivalutabile a premio unico (Assicurazione di Rendita)**

#### *Prestazioni del contratto ed opzioni*

La rendita assicurata, maggiorata delle rivalutazioni intervenute durante il corso del contratto, è pagabile alla data differita indicata in polizza (Assicurazione di rendita vitalizia differita) oppure immediatamente (Assicurazione di rendita vitalizia immediata), in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, e continuerà a rivalutarsi vita natural durante.

Alla rendita iniziale assicurata è già anticipatamente riconosciuto un rendimento minimo del 2,5% annuo per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate.

Nell'assicurazione di rendita vitalizia differita, in caso di morte dell'Assicurato durante il differimento viene corrisposto un importo pari alla riserva matematica al momento del decesso.

Al termine del differimento è data inoltre facoltà al Contraente, in alternativa alla corresponsione della rendita vitalizia pattuita, di optare per la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, anch'esse rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- b) pagabile vita natural durante

dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del Sopravvivate designato.

### ***Durata del contratto e durata del differimento***

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative ed è quindi pari all'intera vita dell'Assicurato.

Nell'assicurazione di rendita vitalizia differita, per durata del differimento si intende l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data di inizio dell'erogazione della rendita. Il Contraente può liberamente scegliere la durata del differimento con il vincolo che l'età dell'Assicurato, alla stipula della polizza, sia maggiore di 35 anni e minore di 84 anni, ed al momento di inizio dell'erogazione della rendita, sia maggiore di 45 anni e minore di 85 anni e che la durata del differimento stesso sia compresa tra 1 e 10 anni. La scelta della durata del differimento va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

Nell'Assicurazione di rendita vitalizia immediata l'età alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra 45 e 85 anni.

### ***Modalità di versamento del premio***

Il Contraente può stipulare il contratto di assicurazione

corrispondendo un premio unico minimo di 2.500,00 Euro.

Il premio unico viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

In caso di non accettazione della proposta da parte della Società il premio verrà riaccredito al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario.

### ***Informazioni sul premio***

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente, in un'unica soluzione, per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

L'entità del premio dipende dal livello della garanzia prevista in contratto; influiscono inoltre l'eventuale durata del differimento, la data di nascita, l'età ed il sesso dell'Assicurato.

La Società preleva dal premio unico versato una somma da destinare alla copertura dei propri costi ('caricamento') calcolata in base agli scaglioni progressivi di cui alla seguente tabella:

Scaglioni di premio (Euro)	Caricamento applicato allo scaglione di premio
fino a 12.500,00	3,5%
da 12.500,01 a 50.000,00	2,5%
da 50.000,01 a 150.000,00	1,5%
da 150.000,01 a 250.000,00	1%
Oltre 250.000,00	0%

Il caricamento viene ridotto del 50% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente, anche in quiescenza, un amministratore od un sindaco del Gruppo Deutsche Bank S.p.A., del Gruppo Finanza e Futuro Banca S.p.A. e delle altre Banche Distributrici, oppure un loro parente fino al 4° grado od un affine fino al 2° grado.

La percentuale di caricamento applicata è indicata sulla proposta.

### ***Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili***

A fronte degli impegni assunti, la Società ha istituito una gestione speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata "Fondo ZED 2000", disciplinata da un apposito Regolamento.

La gestione speciale "Fondo ZED 2000" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione contabile iscritta all'Albo, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati finanziari conseguiti.

Il rendimento annuo del "Fondo ZED 2000" rilevato, con riferimento al periodo di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo, diminuito di 1,1 punti percentuali di rendimento, viene riconosciuto alle polizze al termine di ogni anno solare.

La percentuale di rivalutazione della rendita è pari alla differenza

fra il rendimento riconosciuto in base a tale aliquota di partecipazione ed il tasso di interesse del 2,5% già riconosciuto anticipatamente, scontata al tasso del 2,5% per la durata di un anno.

La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni.

La rendita assicurata così rivalutata verrà diminuita di un importo pari al controvalore delle imposte eventualmente dovute sui rendimenti maturati.

Le prestazioni così rivalutate di anno in anno restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

Nel corso dell'eventuale periodo di differimento, ai fini della determinazione della riserva matematica, la rivalutazione della rendita assicurata verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato o in caso di richiesta di riscatto. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa la misura di rivalutazione, fissata secondo le modalità innanzi illustrate, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato, per la frazione di anno intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, oppure nel caso che non sia ancora stata effettuata alcuna rivalutazione la

data di decorrenza dell'assicurazione, e la data del decesso o la data di richiesta del riscatto. La rendita assicurata così rivalutata verrà diminuita di un importo pari al controvalore delle imposte dovute sui rendimenti maturati.

#### *Modalità di scioglimento del contratto*

##### *Riscatto*

Il Contraente dell'Assicurazione di rendita vitalizia differita può, fino al termine del periodo di differimento della rendita, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto. La richiesta di riscatto al termine del differimento dovrà essere presentata con un preavviso di almeno un mese.

Il valore di riscatto è contrattualmente garantito ed è pari ad una aliquota dell'ammontare della riserva matematica maturata alla data di richiesta del riscatto. Tale aliquota è pari al 95% nel caso che il riscatto venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, ed al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.

La riserva matematica è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni previsti in contratto. Il Contraente può richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa. Alla richiesta di riscatto deve essere allegata la documentazione descritta nell'art. 12 delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società').

La Società provvederà alla liquidazione del valore di riscatto nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

##### *Pagamenti e Prescrizione*

Per tutti i pagamenti della Società deve essere preventivamente consegnata la documentazione elencata nell'art. 12 (Assicurazione di rendita vitalizia differita) e art. 8 (Assicurazione di rendita vitalizia immediata) delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società').

La Società effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e

comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla consegna della documentazione suddetta. I pagamenti a fronte di scadenza della rata di rendita di erogazione, verranno eseguiti comunque non oltre i 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **3) Informazioni di carattere generale**

#### **3.1 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata dalla Società.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente

il premio eventualmente corrispostole.

Nel caso in cui il proponente, nella fase che precede la conclusione del contratto, si avvalga della facoltà di revocare la proposta di assicurazione, le somme eventualmente già pagate saranno rimborsate dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Per l'esercizio della revoca della proposta, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata indirizzata a:  
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.  
- Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano  
contenente gli elementi identificativi della proposta.

#### **3.2 Regime fiscale delle prestazioni**

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

- 1) se pagate sotto forma di valore di riscatto:
  - sono esenti da IRPEF;
  - sono invece soggette ad imposta sostitutiva, a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente nota informativa al 12,50% da calcolarsi sulla sola differenza fra il capitale liquidato e l'ammontare dei premi pagati; tale differenza si assume applicando al suo importo, secondo il cosiddetto metodo dell'equalizzazione, gli

elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa.

- 2) se pagate sotto forma di rendita vitalizia di opzione:
  - sono esenti da IRPEF;
  - sono invece soggette da imposta sostitutiva, a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente nota informativa al 12,50% da calcolarsi sugli interessi maturati ogni anno.
- 3) se pagate sotto forma di capitale in caso di morte dell'Assicurato:
  - sono esenti da tasse.

#### **3.3 Impignorabilità ed inalienabilità delle prestazioni**

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dall'assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

#### **3.4 Diritti del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario in caso di morte acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.



ZURICH

### 3.5 Reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, che, a tal fine, mette a disposizione il Numero Verde: **800-254832**

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - Servizio Ispettivo, Sezione Reclami - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, quale organo che esercita istituzionalmente la vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

### 3.6 Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.  
Il contratto viene redatto in lingua italiana.

## 4) Informazioni in corso di contratto

### 4.1 Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alle informazioni relative alla Società indicata nella presente Nota Informativa.

### 4.2 Informazioni relative al contratto

Annualmente verrà comunicato al Contraente il valore effettivo della prestazione rivalutata in conseguenza dell'applicazione delle modalità già indicate in precedenza.

La Società fornirà per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione in esso applicabile.

## 5) Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni

Il presente progetto esemplificativo, che costituisce parte integrante della Nota Informativa, è predisposto in forma generica con riferimento ad un Assicurato tipo. A richiesta del Contraente, il progetto esemplificativo può essere predisposto anche in forma personalizzata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto esposti nelle tabelle riportate nel seguito, sono calcolati secondo l'ipotesi di rendimento finanziario del "Fondo ZED 2000" pari al 4,5% che, tenuto anche conto, per l'Assicurazione di Rendita, del tasso tecnico minimo garantito riconosciuto anticipatamente,

determina un riconoscimento a favore dell'Assicurato di un beneficio finanziario annuo costante, pari al 3,4% nell'assicurazione di capitale ed al 0,88% nell'assicurazione di rendita.

L'ipotesi adottata, prescritta dall'ISVAP, è meramente previsionale ed è determinata sulla base di previsioni dei rendimenti finanziari futuri, senza alcuna certezza in ordine all'effettivo conseguimento dei risultati indicati che sono dunque da ritenersi puramente orientativi; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario di IdeaValore, nel prospetto seguente sono esposti i tassi medi di rendimento dei titoli di stato e delle obbligazioni ed i tassi medi di inflazione degli anni dal 1998 al 2002 raffrontati con i tassi medi di rendimento osservati nell'anno e riconosciuti agli assicurati calcolati in base all'aliquota di partecipazione prevista.

Anno	Tassi medi di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Tassi medi di rendimento osservati nell'anno e riconosciuti agli assicurati
1998	4,86	1,8	6,69
1999	4,50	1,6	4,26
2000	5,57	2,6	4,26
2001	4,93	2,7	3,96
2002	4,67	2,5	3,44

**Capitale e rendita minima garantita**

In calce alla tabella vengono indicati, per l'Assicurazione di Capitale, il capitale minimo garantito e, per l'Assicurazione di Rendita, la rendita minima garantita.

Il capitale minimo garantito è

calcolato in base al riconoscimento del rendimento minimo previsto contrattualmente nella misura del 2,5% annuo.

La rendita minima garantita è pari alla rendita assicurata iniziale. In essa è già anticipatamente riconosciuto un rendimento minimo del 2,5%

annuo per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate.

La presente Nota, relativa ad Assicurazioni individuali, è redatta conformemente alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativi.

**ZURICH****Assicurazione di capitale - Ipotesi di sviluppo delle prestazioni**

Anno	Premio unico	Importi in Euro	
		Ipotesi	
		Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto a fine anno (*)
1	2.500,00	2.412,50	2.464,80
2		2.497,50	2.558,18
3		2.584,80	2.655,27
4		2.674,46	2.756,24
5		2.766,58	2.861,24
6		2.861,24	2.958,53
7		2.958,53	3.059,12
8		3.059,12	3.163,13
9		3.163,13	3.270,67
10		3.270,67	3.469,37
11		3.469,37	3.587,33
12		3.587,33	3.709,30
13		3.709,30	3.835,42
14		3.835,42	3.965,82
15		3.965,82	4.100,66
16		4.100,66	4.240,08
17		4.240,08	4.384,25
18		4.384,25	4.533,31
19		4.533,31	4.687,44
20		4.687,44	4.846,82

Tasso di rendimento finanziario: **Ipotesi 4,50%**  
 Di cui trattenuto dalla Società: **1,10%**  
 Conseguente ipotesi di rivalutazione: **3,4%**

**Prestazioni al termine dell'ipotesi di sviluppo(\*):**  
**Ipotesi**  
 Valore di riscatto minimo garantito: **4.075,33**  
 Valore di riscatto nell'ipotesi di rendimento sopra indicata: **4.846,82**

(\*) Al lordo di oneri fiscali.

**N.B. I valori esposti in tabella costituiscono una semplice ipotesi. Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente. L'assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni dei premi, della durata contrattuale o di altri elementi. Il Contraente può richiedere di conoscere la parte di premio che è trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione (caricamento). L'esercizio del diritto di riscatto comporta un effetto economico negativo per il Contraente. Nella ipotesi sopra illustrata il recupero da parte del Contraente dei premi versati avverrà dopo il completamento di due anni interi di durata contrattuale. Le prestazioni indicate non scontano l'effetto inflattivo.**

**Assicurazione di rendita vitalizia differita - Ipotesi di sviluppo delle prestazioni**

Anno	Premio unico	Importi in Euro	
		Ipotesi	
		Rendita assicurata	Valore di riscatto a fine anno (*)
1	100.000,00	8.340,16	97.012,03
2		8.401,03	100.940,46
3		8.440,11	105.016,81
4		8.479,37	109.246,40
5		8.518,80	113.634,73
6		8.558,43	117.017,36
7		8.598,23	120.500,67
8		8.638,23	124.087,67
9		8.678,41	127.781,45
10		8.718,77	131.585,19

Età: **55**  
 Anno di nascita: **1948**  
 Durata del differimento: **10**  
 Sesso: **Maschile**

**Ipotesi**  
 Tasso di rendimento finanziario: **4,50%**  
 Di cui trattenuto dalla Società: **1,10%**  
 Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente: **2,50%**  
 Conseguente ipotesi di rivalutazione: **0,88%**

**Prestazioni al termine del differimento(\*):**  
 Rendita annua minima garantita: **8.340,16**  
 Rendita annua nell'ipotesi di rendimento sopra indicata: **8.759,32**  
 Riscatto al termine del differimento: **131.585,19**

(\*) Al netto di oneri fiscali.

**N.B. I valori esposti in tabella costituiscono una semplice ipotesi. Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente. L'assicurando ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni dei premi, della durata contrattuale o di altri elementi.**

**Il Contraente può richiedere di conoscere la parte di premio che è trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione (caricamento).**

**L'esercizio del diritto di riscatto comporta un effetto economico negativo per il Contraente anche se esercitato contestualmente alla sottoscrizione di una nuova polizza. Nell'ipotesi sopra illustrata il recupero da parte del Contraente del premio versato avverrà dopo il completamento di due anni interi di durata contrattuale. La rendita continuerà a rivalutarsi vita natural durante dell'Assicurato. Le prestazioni indicate non scontano l'effetto inflattivo.**

## Assicurazione di rendita vitalizia immediata - Ipotesi di sviluppo delle prestazioni

Importi in Euro (*)			
Anno	Premio unico	<i>Ipotesi</i>	
		Rendita assicurata	Valore di riscatto a fine anno (*)
1	100.000,00	6.562,15	-
2		6.614,16	-
3		6.666,62	-
4		6.719,55	-
5		6.772,94	-
6		6.826,80	-
7		6.881,13	-
8		6.935,95	-
9		6.991,24	-
10		7.047,02	-

Età:	65
Anno di nascita:	1938
Sesso:	Maschile
	<b>Ipotesi</b>
Tasso di rendimento finanziario:	4,50%
Di cui trattenuto dalla Società:	1,10%
Tasso tecnico riconosciuto anticipatamente:	2,50%
Conseguente ipotesi di rivalutazione:	0,88%
	<b>Prestazione minima garantita(*):</b>
	<b>Ipotesi</b>
Rendita annua minima garantita iniziale:	6.562,15

La rendita si rivaluta finché l'Assicurato è in vita.

(\*) Al netto di oneri fiscali.

**N.B. I valori esposti in tabella costituiscono una semplice ipotesi. Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente. L'assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni dei premi, della durata contrattuale o di altri elementi.**

**Il Contraente può richiedere di conoscere la parte di premio che è trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione (caricamento). Le prestazioni indicate non scontano l'effetto inflattivo.**



ZURICH

# informativa sul trattamento dei dati personali

*Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96 e successive modificazioni ("tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")*

La Società informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che riguardano il Contraente/Aderente e/o l'Assicurato e che formeranno oggetto di trattamento, di quanto segue:

## **1. Finalità del trattamento dei dati** *Il trattamento*

- a) è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle connesse, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società o di altre società del Gruppo Zurich o di società del Gruppo Deutsche Bank delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa o di altre società del Gruppo Zurich o del Gruppo Deutsche Bank.

## **2. Modalità del trattamento dei dati** *Il trattamento*

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di incaricati del trattamento.

## **3. Conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso.

## **4. Rifiuto del conferimento dei dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione/previdenza o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

## **5. Comunicazione dei dati**

- a) i dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) - e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,

subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari); legali, periti e consulenti; società di servizi informatici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Consob, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Pubbliche Amministrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o del Gruppo Deutsche Bank.

## **6. Diffusione dei dati**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **7. Trasferimento dei dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione europea.

## **8. Diritti dell'interessato**

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

#### ***9. Titolare del trattamento***

Titolare del trattamento è la Società (Zurich Life Insurance Italia S.p.A , con sede in Milano Piazza Carlo Erba n. 6 - 20129 Milano).

Per il trattamento la Società si avvale di "Responsabili" il cui elenco completo è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Tel. 02.5966.2583.



# condizioni contrattuali

## 1) Assicurazione di Capitale

### Parte I - Oggetto del contratto

#### Articolo 1

##### Prestazioni assicurate

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga, il capitale assicurato, rivalutato ed eventualmente ridotto nel caso indicato al successivo comma 5 del presente articolo.
2. Il valore iniziale del capitale assicurato è indicato nella polizza.
3. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto ('data di ricorrenza') il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 7.
4. Limitatamente ai primi cinque anni del contratto, al capitale assicurato, rivalutato ai sensi del precedente comma, verrà sottratto, ad ogni data di ricorrenza, un importo pari ad un quinto delle commissioni di amministrazione ('caricamento') calcolate ai sensi del successivo art. 3.
5. La rivalutazione del capitale assicurato verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato intervenuta durante la durata del contratto, alla data del decesso. Qualora il decesso avvenga nei primi cinque anni di durata contrattuale, il capitale assicurato così rivalutato verrà ridotto di un importo pari alle commissioni di amministrazione ('caricamento') non ancora applicate al contratto secondo le modalità indicate nel precedente comma.
6. In occasione del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato, rivalutato ai sensi del precedente comma 3, verrà incrementato, a titolo di maggiorazione "una tantum", di un importo pari al totale

delle commissioni di amministrazione applicate al contratto ai sensi del precedente comma 4.

#### Articolo 2

##### Premio

1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

#### Articolo 3

##### Commissione di amministrazione ('caricamento')

1. La Società preleva dal capitale assicurato, secondo le modalità descritte nel precedente art. 1, commi 4 e 5, a titolo di commissione di amministrazione ('caricamento'), una percentuale del premio unico versato, calcolata in base agli scaglioni progressivi di cui alla seguente tabella:

Scaglioni di premio (Euro)	Caricamento applicato allo scaglione di premio
fino a 12.500,00	3,5%
da 12.500,01 a 50.000,00	2,5%
da 50.000,01 a 150.000,00	1,5%
da 150.000,01 a 250.000,00	1%
Oltre 250.000,00	0%

2. Le intere commissioni prelevate verranno restituite al Contraente, in occasione del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto, secondo le modalità descritte nel precedente art. 1, comma 6.

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

#### Articolo 4

##### Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta.
2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

#### Articolo 5

##### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### Articolo 6

##### Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

## Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

### Articolo 7

#### Modalità di rivalutazione annuale del capitale

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### A - Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il giorno 1 del mese in cui cade l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, 1,10 punti percentuali di rendimento. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,5%.

#### B - Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A. Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive quindi di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, ma al netto delle commissioni di amministrazione ('caricamento') già applicate al contratto ai sensi del precedente Art. 1, comma 4. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. In caso di liquidazione a seguito di morte dell'Assicurato, la rivalutazione del capitale verrà effettuata applicando la modalità sopraesposta per la frazione di anno

intercorrente tra l'ultimo anniversario, o la data di decorrenza del contratto se la morte avviene nel corso del primo anno di durata contrattuale, e la data di morte stessa. La misura annua di rivalutazione da applicare è quella ottenuta, a norma del punto A, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato.

### Articolo 8

#### Riscatto

1. Nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del capitale assicurato, comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario, o la data di decorrenza del contratto se il riscatto viene richiesto nel corso del primo anno di durata contrattuale, e la data di richiesta del riscatto, pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale, ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
3. La misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo dell'ulteriore rivalutazione è quella ottenuta, a norma del punto A dell'art. 7, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato.

### Articolo 9

#### Prestiti

1. Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.

2. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi al prestito stesso.

### Articolo 10

#### Cessione, pegno e vincolo

1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
2. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

### Articolo 11

#### Opzioni

1. Su richiesta del Contraente, da effettuarsi, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza del contratto, il corrispondente valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
  - a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato; oppure
  - b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure
  - c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato.
2. Le condizioni di rivalutazione della rendita annua di opzione, i coefficienti di conversione da applicare in relazione alle opzioni e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione, saranno comunicate dalla Società, a richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.



**ZURICH**

## Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

### Articolo 12 Beneficiari

1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
2. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
  - a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
  - b) dopo la morte del Contraente;
  - c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
3. In tali casi le operazioni di recesso, di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
4. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

### Articolo 13 Pagamenti della Società

1. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
  - originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale;
  - copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale;
  - certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;
  - nel caso di scadenza o di richiesta di

riscatto, compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della Società o richiedibile direttamente alla Società stessa.

2. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:
  - il certificato di morte,
  - atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);
  - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.
3. Il pagamento delle rate della rendita vitalizia eventualmente prescelta in sostituzione del valore di riscatto è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.
4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso.  
L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione

nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione. Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

5. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
7. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

## Parte V - Legge applicabile e fiscalità

### Articolo 14

#### Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### Articolo 15

#### Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### Articolo 16

#### Foro competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

## 2) Assicurazione di Rendita

### 2.1 Assicurazione di rendita vitalizia differita

#### Parte I - Oggetto del contratto

##### Articolo 1

###### Prestazioni assicurate

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari:
  - in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di decorrenza della rendita indicata nella polizza (termine del differimento), una rendita annua vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate, oppure,
  - in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento un importo uguale alla riserva matematica maturata alla data stessa del decesso.
2. Il valore iniziale della rendita annua assicurata è indicato nella polizza.
3. Al termine di ogni anno solare, la rendita assicurata verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
4. La rivalutazione della rendita verrà effettuata anche durante il periodo della sua corrisponsione.

##### Articolo 2

###### Premio

1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

#### Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

##### Articolo 3

###### Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta.
2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

##### Articolo 4

###### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

##### Articolo 5

###### Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

#### Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

##### Articolo 6

###### Modalità di rivalutazione della rendita

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

###### *A - Misura della rivalutazione*

In deroga a quanto indicato al punto 4 del Regolamento, il rendimento annuo del Fondo da utilizzarsi, al termine di ogni anno solare, ai fini del riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo. Il rendimento annuo da attribuirsi agli assicurati si ottiene sottraendo a detto rendimento 1,10 punti percentuali di rendimento. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

###### *B - Rivalutazione della rendita assicurata*

A termine di ogni anno solare, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;

- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni.

L'aumento annuale della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Nel corso del periodo di differimento, ai fini della riserva matematica, la rivalutazione della rendita assicurata verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato o in caso di richiesta di riscatto. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa la misura di rivalutazione, fissata a norma del punto A, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato, per la frazione di anno intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, oppure nel caso che non sia ancora stata effettuata alcuna rivalutazione la data di decorrenza dell'assicurazione, e la data del decesso o la data di richiesta del riscatto.

#### **Articolo 7 Riscatto**

1. Nel corso del differimento, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale della riserva matematica pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale, ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
3. Il valore di riscatto al termine del differimento è sempre pari all'intero ammontare della riserva matematica e si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata a tale data per il coefficiente di cui alla tabella A,

corrispondente al sesso, alla data di nascita e all'età dell'Assicurato al termine del differimento.

4. Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

#### **Articolo 8 Prestiti**

1. Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.
2. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi al prestito stesso.

#### **Articolo 9 Cessione, pegno e vincolo**

1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
2. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

#### **Articolo 10 Opzioni**

1. Su richiesta del Contraente, da effettuarsi a mezzo dichiarazione scritta alla Società entro il termine del differimento, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'Assicurato, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:
  - a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
  - oppure
  - b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.
2. I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle opzioni vengono comunicati dalla Società a

richiesta del Contraente.

3. La rendita annua vitalizia di opzione non è riscattabile; essa si rivaluta annualmente e viene corrisposta secondo le stesse modalità previste per la rendita annua vitalizia di base.

## **Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società**

#### **Articolo 11 Beneficiari**

1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
2. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
  - a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
  - b) dopo la morte del Contraente;
  - c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
3. In tali casi le operazioni di recesso, di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
4. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

#### **Articolo 12 Pagamenti della Società**

1. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
  - originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale;
  - copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale;

• certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può

essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;  
 • nel caso di richiesta di riscatto, compilazione e sottoscrizione

dell'apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della società o richiedibile direttamente alla Società stessa.

## Tabella A

### Valori di riscatto al termine del differimento per 1 euro di rendita annua

#### Sesso maschile

Età al termine del differimento	Data di nascita fino al 1941	Data di nascita compresa tra il 1942 ed il 1951	Data di nascita compresa tra il 1952 ed il 1965	Data di nascita dal 1966
40			26,285101	26,617161
41			25,945992	26,285101
42			25,599879	25,945992
43			25,246743	25,599879
44			24,886653	25,246743
45			24,519720	24,886653
46			24,146064	24,519720
47			23,765908	24,146064
48		22,985413	23,379367	23,765908
49		22,582840	22,985413	23,379367
50		22,171278	22,582840	22,985413
51		21,750738	22,171278	22,582840
52		21,321319	21,750738	22,171278
53		20,883117	21,321319	21,750738
54		20,436325	20,883117	21,321319
55		19,981169	20,436325	20,883117
56		19,518568	19,981169	20,436325
57		19,048990	19,518568	19,981169
58	18,087841	18,572288	19,048990	19,518568
59	17,594384	18,087841	18,572288	19,048990
60	17,093128	17,594384	18,087841	18,572288
61	16,584828	17,093128	17,594384	18,087841
62	16,069883	16,584828	17,093128	17,594384
63	15,548874	16,069883	16,584828	17,093128
64	15,022296	15,548874	16,069883	16,584828
65	14,490685	15,022296	15,548874	16,069883
66	13,954632	14,490685	15,022296	15,548874
67	13,414931	13,954632	14,490685	15,022296
68	12,872607	13,414931	13,954632	14,490685
69	12,328765	12,872607	13,414931	13,954632
70	11,784616	12,328765	12,872607	13,414931
71	11,241472	11,784616	12,328765	12,872607
72	10,700854	11,241472	11,784616	12,328765
73	10,164407	10,700854	11,241472	11,784616
74	9,633869	10,164407	10,700854	11,241472
76	9,111666	9,633869	10,164407	10,700854
75	8,599670	9,111666	9,633869	10,164407
77	8,098783	8,599670	9,111666	9,633869
78	7,609522	8,098783	8,599670	9,111666
79	7,131929	7,609522	8,098783	8,599670
80	6,667214	7,131929	7,609522	8,098783
81	6,217603	6,667214	7,131929	7,609522
82	5,784480	6,217603	6,667214	7,131929
83	5,369256	5,784480	6,217603	6,667214
84	4,973489	5,369256	5,784480	6,217603
85	4,599772	4,973489	5,369256	5,784480

#### Sesso femminile

Età al termine del differimento	Data di nascita fino al 1943	Data di nascita compresa tra il 1944 ed il 1950	Data di nascita compresa tra il 1951 ed il 1964	Data di nascita dal 1965
40			28,127852	28,423527
41			27,825741	28,127852
42			27,517118	27,825741
43			27,201988	27,517118
44			26,880264	27,201988
45			26,551906	26,880264
46			26,216864	26,551906
47			25,875138	26,216864
48			25,526741	25,875138
49		24,806367	25,170819	25,526741
50		24,432992	24,806367	25,170819
51		24,050519	24,432992	24,806367
52		23,658714	24,050519	24,432992
53		23,257387	23,658714	24,050519
54		22,846384	23,257387	23,658714
55		22,425472	22,846384	23,257387
56	21,553285	21,994516	22,425472	22,846384
57	21,10168C	21,553285	21,994516	22,425472
58	20,63963C	21,101686	21,553285	21,994516
59	20,166907	20,639630	21,101686	21,553285
60	19,683918	20,166907	20,639630	21,101686
61	19,190584	19,683918	20,166907	20,639630
62	18,686914	19,190584	19,683918	20,166907
63	18,172991	18,686914	19,190584	19,683918
64	17,648950	18,172991	18,686914	19,190584
65	17,114942	17,648950	18,172991	18,686914
66	16,571178	17,114942	17,648950	18,172991
67	16,017564	16,571178	17,114942	17,648950
68	15,454285	16,017564	16,571178	17,114942
69	14,881767	15,454285	16,017564	16,571178
70	14,300691	14,881767	15,454285	16,017564
71	13,711896	14,300691	14,881767	15,454285
72	13,116359	13,711896	14,300691	14,881767
73	12,515242	13,116359	13,711896	14,300691
74	11,909915	12,515242	13,116359	13,711896
76	11,301970	11,909915	12,515242	13,116359
75	10,693331	11,301970	11,909915	12,515242
77	10,086014	10,693331	11,301970	11,909915
78	9,482052	10,086014	10,693331	11,301970
79	8,883470	9,482052	10,086014	10,693331
80	8,292440	8,883470	9,482052	10,086014
81	7,712084	8,292440	8,883470	9,482052
82	7,145749	7,712084	8,292440	8,883470
83	6,597003	7,145749	7,712084	8,292440
84	6,069406	6,597003	7,145749	7,712084
85	5,566124	6,069406	6,597003	7,145749



**ZURICH**

2. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:

- il certificato di morte,
- atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.

3. La rendita annua viene pagata in rate semestrali posticipate.

Il pagamento delle rate della rendita vitalizia è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita.

In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso. L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla

data di ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

5. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
7. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

## **Parte V - Legge applicabile e fiscalità**

### **Articolo 13**

#### **Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### **Articolo 14**

#### **Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 15**

#### **Foro competente**

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

## **2.2 Assicurazione di rendita vitalizia immediata**

### **Parte I - Oggetto del contratto**

#### **Articolo 1**

##### **Prestazioni assicurate**

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, una rendita annua vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate.
2. Il valore iniziale della rendita annua assicurata è indicato nella polizza.
3. Al termine di un anno solare, la rendita assicurata verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
4. In caso di morte dell'Assicurato il contratto si estingue e nulla è più dovuto ai Beneficiari.

#### **Articolo 2**

##### **Premio**

1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà del Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

### **Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso**

#### **Articolo 3**

##### **Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione**

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta.

2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

#### Articolo 4

##### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### Articolo 5

##### Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

### Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

#### Articolo 6

##### Modalità di rivalutazione della rendita

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una

rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

##### A - Misura della rivalutazione

In deroga a quanto indicato al punto 4 del Regolamento, il rendimento annuo del Fondo da utilizzarsi, al termine di ogni anno solare, ai fini del riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo.

Il rendimento annuo da attribuirsi agli assicurati si ottiene sottraendo a detto rendimento 1,10 punti percentuali di rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

##### B - Rivalutazione della rendita assicurata

A termine di ogni anno solare, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni.

L'aumento annuale della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

#### Articolo 7

##### Riscatto

La presente assicurazione non contempla valore di riscatto.

### Parte IV - Pagamenti della Società

#### Articolo 8

##### Pagamenti delle Società

1. La rendita annua viene pagata in rate semestrali posticipate.

Il pagamento delle rate della rendita vitalizia è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva. Deve comunque essere preventivamente consegnata alla Società copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale.

2. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione. Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.
3. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al

- reimpiego delle somme.
4. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
  5. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la

quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

## **Parte V - Legge applicabile e fiscalità**

### **Articolo 9**

#### **Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è regolato dal

contratto, valgono le norme di legge.

### **Articolo 10**

#### **Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 11**

#### **Foro competente**

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

# regolamento “Fondo ZED 2000”

## **Articolo 1**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Fondo ZED 2000”.

## **Articolo 2**

Nel “Fondo ZED 2000” confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo. La gestione “Fondo ZED 2000” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

## **Articolo 3**

Il rendimento annuo del “Fondo ZED 2000” viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al “periodo di osservazione” costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel

periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo. La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

## **Articolo 4**

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del “periodo di osservazione”.

## **Articolo 5**

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “Fondo ZED 2000”, al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle

corrispondenti attività nel “Fondo ZED 2000” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

## **Articolo 6**

La gestione del “Fondo ZED 2000” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

## **Articolo 7**

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.